

**Cassazione Civile- Sezione Lavoro, Sent. n. 17152 del 24.06.2008**

omissis

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26 febbraio 2001 il Tribunale di Foggia-Giudice del Lavoro - pronunciando nel giudizio tra P.M. (operaio tecnico sottoposto alla misura cautelare della detenzione in carcere in data 1 giugno 1994 e da allora sospeso in via cautelare dalla prestazione lavorativa) e l'Ospedale X. (alle cui dipendenze P. prestava lavoro) - rigettava la domanda attorea di riammissione in servizio e di pagamento delle differenze retributive a decorrere dal 2 giugno).

Con cennata sentenza veniva impugnata dall'originario ricorrente e - ricostitutosi il contraddittorio - la Corte di appello di Bari, con sentenza del 7 ottobre 2003, così provvedeva: "accoglie l'appello e per l'effetto, dichiara l'illegittimità, a far tempo dal 2 giugno 1999, della sospensione dal servizio irrogata al P.; ordina all'Ospedale X. di riammettere il P. nel posto di lavoro; condanna l'Ospedale X. a pagare al P. le differenze retributive spettanti dal 2 giugno 1999 alla riammissione in servizio, oltre alla svalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi mensili rivalutati; condanna l'Ospedale X. a pagare all'appellante le spese processuali del doppio grado del giudizio".

Per la cassazione di tale sentenza l'OSPEDALE X. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.

L'intimato P.M. non ha spiegato attività difensiva, ancorchè raggiunto dalla notificazione del ricorso.

Motivi della decisione

1 - Con il primo motivo di ricorso l'Ente ricorrente, - denunciando "violazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 31 e della L. n. 19 del 1990, art. 9" - rileva che "a differenza di quanto ha ritenuto al Corte di Appello di Bari, la distinzione tra sospensione obbligatoria e sospensione facoltativa permane nel tempo, nel senso che la cessazione dell'efficacia del provvedimento restrittivo, non solo non comporta la caducazione automatica della sospensione cautelare obbligatoria già disposta, ma neppure richiede la conversione della stessa in sospensione facoltativa".

Con il secondo motivo il ricorrente - denunciando "nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ." - censura la sentenza impugnata "in quanto alla Corte era precluso l'esame della domanda correlata all'art. 32 del c.c.n.l. della sanità, per espressa rinuncia da parte dell'appellante, con la conseguenza che sulla domanda respinta per la carenza dei presupposti di cui all'art. 32, soprattutto con specifico riferimento all'ottavo ed ultimo comma, si è formato il giudicato".

Con il terzo motivo il ricorrente Ospedale denunciando "violazione dell'art. 32 del c.c.n.l. della sanità pubblica" - rileva che sulla base della normativa contrattuale-sindacale applicabile nella specie "solo la sospensione facoltativa può obbligare il datore di lavoro a riassumere in servizio il dipendente, dopo il decorso di anni cinque, mentre nel caso di sospensione ab origine obbligatoria, tale obbligo non sussiste, essendo rimessa alla facoltà del datore di lavoro di prolungarla fino alla sentenza definitiva con l'evidente effetto che se il provvedimento era ab origine obbligatorio, lo spirare del limite temporale del quinquennio, non comporta de jure l'obbligo della riassunzione".

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente - denunciando "violazione della L. n. 19 del 1990, art. 9" - rileva criticamente che "il riferimento al semplice presupposto del procedimento penale rende la normativa applicabile esclusivamente alla sospensione facoltativa: quindi, la L. 7 febbraio 1990,



n. 19, conferma a sua volta, la distinzione tra l'istituto della sospensione facoltativa da quella obbligatoria, poichè fondata su presupposti diversi, prevedendo solo un limite temporale per la prima e la sua revoca de jure dopo il decorso del quinquennio".

Con il quinto motivo il ricorrente - denunciando "violazione della L. n. 19 del 1990, art. 9" - rileva "in via del tutto subordinata, che, ove volesse seguirsi la tesi della trasformazione dell'originaria sospensione necessaria in facoltative, quindi, la perdita di efficacia della stessa per il decorso del quinquennio, tale termine doveva cominciare a decorrere dalla data della cessazione della restrizione della libertà e non anche dal 1 giugno 1994, data dell'arresto in flagranza del P.". 2 - I primi quattro motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati.

2/a - Al riguardo è, anzitutto, da rilevare che il secondo motivo di ricorso - sulla pretesa inapplicabilità della contrattazione collettiva del settore della sanità e, specificamente, dell'art. 32 di detto c.c.n.l. (che avrebbe indotto la Corte di appello a pronunciarsi asseritamente ultra petita) - si pone in evidente contraddizione con il successivo terzo motivo - concentrato sui criteri di applicazione proprio dell'art. 32 cit. (che sarebbe stato, secondo il ricorrente, erroneamente interpretato dalla Corte territoriale): per cui sotto tale profilo la relativa censura è da respingere e ciò anche in base a quanto evidenziato dalla sentenza impugnata - ed acclarato incontrovertibilmente inter partes nel giudizio di merito - che erano applicabili al rapporto di lavoro d'equo: a) il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 91 e 92 ("testo unico della disposizione concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato") siccome richiamato espressamente dall'art. 77 del regolamento organico del personale alle dipendenze della Casa X. ; b) il contratto collettivo della sanità "pro tempore in atti".

D'altronde, a conferma della infondatezza della censura di cui al secondo motivo di ricorso, vale aggiungere che il ricorrente, nel pretendere l'inapplicabilità della fonte collettiva-sindacale valevole nella specie, non si è peritata di indicare quale altra fonte di pari grado fosse stato in sua vece applicabile (salvo poi con il successivo motivo di ricorso passare alla verifica dei criteri di interpretazione del contratto collettivo asseritamente non applicabile).

2/b - Procedendo ora alla disamina della questione sulla legittimità, o meno, del termine di cinque anni applicabile alla sospensione cautelare dal servizio determinata da un procedimento penale nel corso del quale sia stata irrogata al dipendente una misura restrittiva della libertà personale, vale rilevare che la disciplina in materia di sospensione del pubblico dipendente (la cui normativa è stata richiamata espressamente per la regolamentazione della fattispecie de quo) è stata scrutinata dalla Corte Costituzionale in significative sentenze i cui principi non possono che essere applicati alla decisione del presente giudizio.

1) Così la L. n. 19 del 1990, art. 9 - che ha limitato il potere- dovere di sospensione cautelare del dipendente, previsto dall'art. 91, comma 1, disponendo che la "sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque;

decorso tale termine, la sospensione cautelare è revocata di diritto" -, sottoposto al vaglio della Corte costituzionale perchè sospettato, per il rientro automatico ed indiscriminato del dipendente alla scadenza del termine di cinque anni, di violare il principio di ragionevolezza (in quanto non distingue le diverse situazioni in cui può versare il dipendente sospeso, in relazione sia alla maggiore o minore gravità del reato, sia all'esistenza, o meno, di una sentenza di condanna a suo carico, ancorchè non passata in giudicato), nonchè il principio di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione e della necessaria sussistenza dei presupposti di dignità e capacità del pubblico dipendente, è stata ritenuta non contraria agli invocati parametri costituzionali con la



sentenza 24 ottobre 1995, n. 447: a) - in ordine al principio di ragionevolezza, la Corte ha rilevato che la previsione di un termine alla sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale è frutto del doveroso bilanciamento degli opposti interessi: quello del dipendente di riprendere il servizio e quello dell'amministrazione di escludere temporaneamente dal servizio il dipendente sul quale faccia ombra il solo fatto dell'imputazione per un grave reato suscettibile di essere valutato sotto il profilo disciplinare; b) - quanto al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, la Corte ha osservato che l'amministrazione, ove al termine dei cinque anni persistano "gravi motivi" che giustificano la perdurante (ma non ancora definitiva) estromissione del dipendente dal posto di lavoro, "motivi che però non possono consistere più nel mero dato formale dell'imputazione penale, ma possono (e debbono) riguardare la commissione dell'addebito disciplinare", ben può, sulla scorta di una pur sommaria cognizione dei fatti, ricorrere alla sospensione facoltativa di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 92; atteso che tale sospensione, proprio perchè si fonda su un presupposto sostanziale e non formale, comporta (a garanzia del diritto di difesa del dipendente) che nel termine di quaranta giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è stato comunicato all'interessato siano in ogni caso contestati gli addebiti al medesimo, il quale quindi (impugnando eventualmente il provvedimento) è posto in condizione di negarne la sussistenza o l'idoneità a valere come "gravi motivi" per la sospensione.

2) - Nella successiva sentenza n. 239 del 9 luglio 1996 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 110 - il quale prevedeva che l'ufficiale di riscossione sottoposto a procedimento penale per falsità nella relazione di notifica fosse sospeso dall'impiego e dall'abilitazione in attesa della definizione del procedimento stesso, con misura cautelare caratterizzata da assoluto automatismo - ha richiamato anche il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

3) Con la sentenza n. 145 del 2002 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 4, comma 2 (norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui dispone che la sospensione perde efficacia decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. Il Giudice delle leggi ha osservato che, in relazione ad alcuni delitti, il termine di prescrizione può raggiungere una durata ultradecennale, tenuto conto anche degli effetti interruttivi della sentenza di condanna, e che un siffatto periodo di tempo, se assunto quale termine di durata di una misura cautelare, non può che ritenersi manifestamente eccessivo, comportando, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, un'evidente quanto irragionevole compressione dei diritti del singolo.

2/c - La disciplina contrattuale applicabile nella specie deve, quindi, essere interpretata ed applicata alla stregua di quello che era il previdente sistema legislativo come modificato a seguito delle surriferite sentenze della Consulta e, ove siano possibili più interpretazioni, deve essere preferita quella che risulta conforme ai principi costituzionali.

Tanto precisato, si ritiene che l'interpretazione corretta e conforme ai ricordati parametri costituzionali di ragionevolezza, presunzione di innocenza e buon andamento della pubblica amministrazione, è quella secondo la quale il termine massimo dei cinque anni, fissato dal cit. art. 32, u.c., opera per ogni sospensione cautelare dal servizio determinata da un procedimento penale; sia, quindi, per il rinvio a giudizio non preceduto (o accompagnato) da una misura restrittiva della libertà personale, di cui al secondo comma, sia per la sospensione che, nella ricorrenza delle stesse condizioni di cui al comma 2, fa seguito alla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1.



La Corte di appello di Bari ha correttamente interpretato la norma contrattuale ed applicato la stessa al caso concreto, nel quale si verteva su di un prolungamento (comma 3) della sospensione successivo alla cessazione dello stato di restrizione della libertà (comma 1), restrizione che non si assume che sia durata per cinque anni. La diversa interpretazione proposta, secondo la quale il termine di durata massima quinquennale opererebbe solo nel caso della sospensione di cui al comma 2 (non preceduta da provvedimenti restrittivi), in quanto quella del comma 3 contiene già un termine massimo (la sentenza penale definitiva), oltre a non essere giustificata dalla lettera del testo e dalla presumibile intenzione delle parti, le quali non ignoravano l'evoluzione legislativa in materia di sospensione, risulta fortemente sospetta di violazione di quei parametri costituzionali che hanno portato appunto, a suo tempo, all'introduzione di un periodo massimo di operatività per ogni sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, senza distinzione fra i procedimenti nei quali vi sia stata anche privazione di libertà e procedimenti nei quali l'indagato sia sempre rimasto in stato di libertà, nella specie - aggiunge perspicuamente la Corte di appello di Bari a conforto della decisione in forza della quale "la sospensione cautelare dal servizio sofferta dal P. sia dal 1 giugno 1994, sebbene inizialmente accessoria, siccome correlata all'arresto del lavoratore, non poteva protrarsi oltre il corrispondente giorno dell'anno 1999, mentre pendendo ancora il processo penale, dura a tutt'oggi" - resterebbe non spiegata la ragione per cui parti private, all'esito di una trattativa sindacale, avrebbero posto, in tema di sospensione cautelare, un sistema più rigoroso di quello imposto dalla legge ai pubblici dipendenti, la cui condotta, per i fini non soltanto economici perseguiti dalla P.A., è tradizionalmente disciplinata con una attenzione di riferimento.

2/d - A definitiva conferma della pronuncia di rigetto dei primi quattro motivi di ricorso giova infine, riportarsi al principio di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 14297/2007 in virtù del quale, essendo stata rigettata la principale assorbente regime di censure, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

3 - Anche il quinto motivo - formulato "in via del tutto subordinata" - non appare meritevole di accoglimento attesa la sua evidente genericità.

Non si può, infatti, ritenere ammissibile in sede di legittimità la doglianza del ricorrente - a mente della quale "il termine (scilicet: massimo di cinque anni applicabile ad ogni sospensione cautelare dal servizio determinata da un procedimento penale) doveva cominciare a decorrere dalla data della cessazione della restrizione della libertà e non anche dal 1 giugno 1994, data dell'arresto in flagranza del P." tutto il contenuto del motivo di ricorso si imita testualmente a tate apodittica affermazione - in quanto il ricorso per Cassazione deve, a pena di inammissibilità, essere articolato su motivi dotati dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione impugnata: in particolare, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza e dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (così, ex plurimis, Cass. n. 22499/2006) . 4 - In definitiva alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dall'ospedale X. deve essere integralmente respinto.

Non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nel quale l'intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.



S.I.Ve.M.P

Cassazione Civile Sentenza n.17152/08

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2008